

DELIBERA N. 355/13/CONS

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL RILASCIO DI DIRITTI D'USO DI FREQUENZE DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA A 26 E 28 GHz

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 - supplemento ordinario n. 154 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", e s.m.i, in particolare quelle apportate dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il "Codice");

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008 che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, recante "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2001;

VISTO il bando di gara, ed il relativo disciplinare, concernente l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 2002, parte II, Foglio Inserzioni;

VISTA la delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004, recante "Misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 19 agosto 2004;

VISTO l'avviso concernente la procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto ancora disponibili nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2005, parte II, Foglio Inserzioni, in attuazione della delibera n. 195/04/CONS;

VISTA la direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ("c.d. direttiva R&TTE"), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 7 aprile 1999, L. 91;

VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), n. 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"), n. 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108, e s.m.i. intervenute con la direttiva n. 2009/140/EC ed il Regolamento n. 544/2009;

VISTO il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, ed in particolare la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

VISTA la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 – 29,5 GHz;

VISTA la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(05)01 sull'utilizzo della banda 27,5 – 29,5 GHz da parte del servizio fisso e da parte delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (Terra – spazio);

VISTA la raccomandazione della CEPT n. ECC/REC/(11)01 recante linee guida per l'assegnazione di blocchi di frequenze per il Fixed Wireless Access nelle bande di frequenze 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz e 31.8-33.4 GHz;

VISTA la Decisione n. 2005/50/EC della Commissione del 17 gennaio 2005 relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità L. 021 del 25 gennaio 2005 e s.m.i.;

VISTA la Decisione n. 2008/411/CE del 21 maggio 2008 della Commissione europea relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3400-3800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 4 giugno 2008, L. 144/77;

VISTA la Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21 marzo 2012, L. 81/7;

TENUTO CONTO dei risultati della gara effettuata a giugno del 2002 per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, indetta dall'allora Ministero delle comunicazioni in attuazione di quanto disposto con le delibere n. 822/00/CONS e n. 400/01/CONS, e dei risultati delle successive procedure effettuate nel 2005 dallo stesso Ministero in attuazione di quanto disposto con la delibera n. 195/04/CONS per le frequenze ancora disponibili nelle bande in questione;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di consentire, ove possibile, in presenza di risorse frequenziali ancora disponibili, il soddisfacimento di ulteriore domanda di mercato nelle bande in questione, in linea anche con gli obiettivi della decisione n. 243/2012/UE;

VISTA la delibera n. 628/12/CONS del 13 dicembre 2012, recante la “Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 8 gennaio 2013, con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernente l’impiego di frequenze nelle bande in questione, al fine di verificarne l’effettiva domanda di mercato, nonché le condizioni di impiego alla luce della normativa vigente e degli sviluppi tecnologici e quindi, per quanto di competenza, definire il quadro regolatorio ai fini del rilascio dei relativi diritti d’uso, a tal fine proponendo le opportune misure;

VISTI i contributi ricevuti nell’ambito della suddetta consultazione pubblica da parte delle società Linkem S.p.A., NGI S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in audizione la Società NGI S.p.A., su richiesta, nell’ambito della suddetta consultazione pubblica, in data 11 marzo 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) ha previsto l’introduzione e l’impiego dei sistemi di telecomunicazioni di tipo punto-multipunto in alcune porzioni di spettro, all’interno delle bande di frequenza a 26 (24,5-26,5 GHz) e 28 GHz (27,5-29,5 GHz), in recepimento di quanto adottato dalla Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni (CEPT).
2. Con la delibera n. 822/00/CONS recante "*Procedure per l’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto*", l’Autorità ha avviato le procedure ai fini del rilascio dei titoli per l’utilizzo di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz. In tale occasione l’Autorità ha definito una procedura di assegnazione basata su un sistema di miglioramenti competitivi per aree di estensione geografica. Tali aree corrispondevano di norma al territorio di una singola regione italiana ovvero al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il quadro regolamentare di riferimento è stato poi completato dall’Autorità con la successiva delibera n. 400/01/CONS, introducendo misure a favore della concorrenza e disposizioni per consentire un uso più efficiente dello spettro. La delibera n. 400/01/CONS, ha previsto in particolare il rilascio, in ciascuna area geografica, di:
 - a) fino a sette licenze nella banda 24,5 –26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a

56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz;

- b) fino a tre licenze nella banda 27,5 – 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz.

Era prevista inoltre una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari in entrambe le gamme.

- 4. Sulla base del quadro regolamentare previsto dall'Autorità, il Ministero ha quindi provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002, con relativo disciplinare, ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state all'epoca assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 – 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 – 29,5 GHz.
- 5. Con una nota del Ministro delle Comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 veniva poi manifestava l'esigenza di una ulteriore regolamentazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz, a seguito di richieste manifestate in tal senso da operatori di mercato.
- 6. Pertanto l'Autorità, con la delibera n. 195/04/CONS, ha successivamente definito le misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze ancora disponibili. In tale delibera, tenuto conto degli esiti della gara già espletata, l'Autorità ha adottato una nuova e più snella procedura di assegnazione delle risorse frequenziali. Tale procedura era basata sui seguenti passi principali:
 - a) pubblicazione, da parte del Ministero, di un pubblico avviso, a tutti i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL a 26 e 28 GHz disponibili, a presentare domanda per le varie aree regionali (accompagnata eventualmente da una offerta unica in busta chiusa);
 - b) pubblicazione da parte del Ministero delle manifestazioni di interesse ricevute, con contestuale avvio di un periodo finestra di 30 gg in cui altri soggetti potevano presentare offerte per la stessa banda ed area geografica;
 - c) qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute entro il termine dei 30 giorni (periodo finestra), fosse stato inferiore alla disponibilità dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei

blocchi stessi sarebbe avvenuta per tutti i richiedenti al valore di riserva per il blocco, cioè il valore minimo fissato;

- d) qualora nel suddetto periodo finestra di 30 giorni fossero state presentate più domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, il criterio di selezione ed aggiudicazione era basato sul maggiore importo offerto contenuto nell'offerta in busta chiusa (con condizioni per dirimere il caso di parità).
7. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora fossero risultati ancora dei blocchi disponibili, tutti i soggetti in possesso dei requisiti potevano presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validità dell'avviso. Tale periodo era fissato in un anno.
 8. Le misure di cui alla delibera n. 195/04/CONS sono state implementate dal Ministero con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2005, parte II, Foglio Inserzioni, di un avviso con relativo disciplinare. All'interno del periodo di validità di 12 mesi dell'avviso, con il citato meccanismo del periodo finestra di 30 gg, sono state quindi soddisfatte manifestazioni di interesse per alcuni blocchi ancora disponibili in alcune aree regionali. Ad esito delle suddette procedure, per molte delle risorse disponibili, non sono pervenute manifestazioni di interesse e pertanto i relativi blocchi di frequenze sono rimasti inassegnati.
 9. Successivamente all'adozione, da parte dell'Autorità, delle procedure di assegnazione di cui alla delibera n. 195/04/CONS, la normativa tecnica relativa alle bande in questione è andata incontro ad alcuni aggiornamenti. Inoltre ulteriori frequenze (ad esempio quelle in banda 3.4-3.6 GHz) sono state poi rese disponibili per applicazioni potenzialmente simili a quelle possibili nelle bande WLL, attraverso le procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS.
 10. L'attuale PNRF prevede tuttora l'uso di sistemi di tipo punto-multipunto nelle porzioni di spettro a 26 GHz (24,5-25,1090 GHz e 25,4450-26,1170 GHz) e 28 GHz (27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,4525 GHz), all'interno delle quali rientrano i blocchi oggetto delle procedure in argomento.
 11. Per quanto riguarda l'impiego della banda a 26 GHz va segnalata l'adozione in ambito comunitario e l'implementazione della decisione n. 2005/50/EC relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz (24,15 +/- 2,50 GHz) ai fini dell'uso, benché limitato nel tempo e soggetto a precise limitazioni, di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità. Tale decisione è stata poi oggetto di modifica con la successiva

decisione n. 2011/485/UE. L'impiego delle frequenze in questione da parte delle suddette apparecchiature radar a corto raggio è in ogni caso quello tipico degli SRD (*short range devices*) ovvero previsto su base di non interferenza e senza diritto a protezione. L'utilizzo della banda a 26 GHz deve pertanto tenere conto di tale circostanza di condivisione della banda.

12. Per quanto riguarda l'impiego della banda a 28 GHz, nel 2005 è stata abrogata la decisione CEPT n. ERC/DEC/(00)09 in quanto sostituita dalla decisione n. ECC/DEC/(05)01 concernente l'utilizzo della banda 27,5-29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. Tale decisione, che è stata oggetto di ulteriori approfondimenti e modifiche in ambito CEPT, attraverso una revisione della stessa, prevede comunque la segmentazione della banda in questione in porzioni impieghiabili dall'uno o dall'altro servizio e risulta ancora compatibile con l'identificazione a suo tempo effettuata per i blocchi oggetto delle passate procedure di assegnazione a 28 GHz per sistemi di tipo punto-multipunto. Ciò, in costanza delle applicazioni previste dalla nuova Decisione ECC(13)01 del marzo 2013 concernente "*The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz*". La nota 256D del PNRF prevede inoltre che "*In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate operanti nella porzione di spettro 28,8365-28,9485 GHz non devono pregiudicare l'impiego da parte di stazioni del servizio fisso autorizzate in questa banda prima del 18 marzo 2005, che possono continuare ad essere utilizzate fino alla scadenza della loro autorizzazione*". L'utilizzo della banda a 28 GHz deve pertanto tenere conto di tali circostanze.
13. Nel 2010 è stata inoltre aggiornata la raccomandazione CEPT T/R 13/02 riguardante lo schema di canalizzazione del servizio fisso nelle bande in questione tra 22 e 29,5 GHz (raccomandazione tuttora richiamata nel PNRF).
14. Nel 2011 la CEPT ha inoltre approvato la raccomandazione ECC/REC/(11)01 recante le "*Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz*". Tale raccomandazione richiama, relativamente all'impiego delle bande in oggetto, lo standard ETSI EN 302 326-2 e le misure di coesistenza e di gestione dello spettro derivanti dagli studi della CEPT di cui all'ERC Report 099 "*The analysis of the coexistence of two FWA cells in the 24.5-26.5 GHz and 27.5-29.5 GHz bands*" ed all'ERC Report 097 "*FWA spectrum engineering & frequency management guidelines (qualitative)*".

15. Nel contempo la banda di frequenze 3400-3800 MHz è stata oggetto della Decisione n. 2008/411/CE del 21 maggio 2008 relativa all'armonizzazione europea della banda stessa per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità. L'Autorità è intervenuta con la delibera n. 209/07/CONS, provvedendo a definire le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella prima porzione di detta banda (3400-3600 MHz, cosiddetta banda a 3.5 GHz). In base a tali procedure, il Ministero, con successivo bando, ha poi provveduto nel 2008 all'assegnazione e rilascio dei relativi diritti d'uso.
16. Ciò nonostante, vi è una continua crescita della domanda di servizi *wireless* da parte degli utenti e di conseguenza una continua crescita delle reti soprattutto radiomobili e della loro capillarità sul territorio. Ad esito delle procedure di cui alla delibera n. 282/11/CONS sono infatti state assegnate in Italia nuove porzioni di spettro ad 800 MHz, 1800 MHz e 2600 MHz ed ulteriori attribuzioni ed assegnazioni per i servizi mobili sono prevedibili per il futuro. In ambito ITU sono infatti in corso studi approfonditi in vista della prossima Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni, che si terrà presumibilmente nel 2015, ad esito della quale ulteriori porzioni di spettro potrebbero essere attribuite al servizio mobile e designate per l'impiego da parte di sistemi della famiglia IMT. Ciò sarebbe peraltro utile al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale nazionale e europea, la quale prevede che al più tardi al 2020 tutti i cittadini abbiano disponibile un'offerta a banda larga da almeno 30 Mb/s ed almeno il 50% delle famiglie siano connesse con almeno 100 Mb/s.
17. A tale aumento di spettro impiegabile in genere dai servizi di comunicazione elettronica a breve e medio termine si ritiene che possa corrispondere anche un progressivo aumento del traffico nelle rete intermedia di collegamento da/verso le stazioni radio base. Non è escluso quindi che in tale contesto di forte crescita e potenziamento delle reti *wireless broadband*, i blocchi ancora disponibili nelle bande oggetto del presente provvedimento possano anch'essi giocare un ruolo importante, non solo in termini di copertura ed accesso, così come inizialmente previsto, ma anche in termini capacitivi e di trasporto.
18. Alla luce di quanto sopra l'Autorità ha quindi avviato una ricognizione con il Ministero circa lo stato delle assegnazioni dei diritti d'uso di frequenze per reti radio a larga banda nelle bande a 26 e 28 GHz. Ciò, al fine di valutare la necessità e le modalità di un eventuale aggiornamento del relativo quadro regolamentare, ed in particolare delle misure per il rilascio dei diritti d'uso per le frequenze ancora disponibili nelle bande in oggetto, con lo scopo di consentire, ove possibile, il soddisfacimento di ulteriore domanda di mercato, in linea anche con gli obiettivi della decisione n. 243/2012/UE (il programma politico europeo sul radio spettro).

19. A tale proposito c'è da aggiungere che prima della consultazione era pervenuta al Ministero ed all'Autorità una richiesta di assegnazione concernente i blocchi disponibili da parte di una Società interessata.
20. La situazione dei blocchi disponibili, sulla base delle informazioni pervenute dal Ministero, dovrebbe attualmente corrispondere a quella riassunta nella successiva tabella (ove con le lettere da A ad L sono evidenziati i blocchi disponibili ed in grigio i blocchi già assegnati). Ad ogni modo sarà cura del Ministero rendere nota l'esatta ed effettiva disponibilità dei blocchi nelle bande in questione, per successive assegnazioni, al momento della pubblicazione del bando/invito a presentare le offerte.

WLL - BLOCCHI DI FREQUENZE DISPONIBILI										
Area di estensione geografica	Banda 24,5 – 26,5 GHz Blocchi da 56 MHz							Banda 27,5 – 29,5 GHz Blocchi da 112 MHz		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Abruzzo	A	B		D	E	F		H		L
Basilicata	A	B	C	D	E	F		H		L
Bolzano		B	C			F		H		L
Calabria	A	B	C		E	F		H		L
Campania	A	B	C		E	F		H		L
E. Romagna	A	B	C		E	F		H		L
Friuli V. G.	A	B	C	D	E	F		H		L
Lazio	A	B	C		E	F		H		L
Liguria	A		C		E	F		H		L
Lombardia	A	B	C		E	F		H		L
Marche		B	C	D	E	F		H		L
Molise		B	C	D	E	F		H		L
Piemonte	A	B	C		E	F		H		L
Puglia	A	B	C		E	F		H		L
Sardegna	A	B	C		E	F		H		L
Sicilia	A	B	C		E	F		H		L
Toscana		B	C*		E	F		H		L
Trento		B	C			F		H		L
Umbria			C*					H		L
Val d'Aosta	A	B	C	D	E	F		H		L
Veneto	A		C			F		H		L

* disponibile salvo verifica da parte del Ministero

21. Le disposizioni finali della delibera n. 195/04/CONS ed in particolare l'articolo 6 prevedevano per l'Autorità la possibilità di rivedere successivamente il quadro regolamentare relativo al mercato della fornitura di reti radio a larga banda

punto-multipunto, ai fini e secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti.

22. Nel corso della consultazione avviata dall'Autorità con la delibera n. 628/12/CONS, le informazioni sopra descritte concernenti tra l'altro il quadro di riferimento e lo stato della normativa tecnica sono state generalmente condivise. In aggiunta è stato evidenziato come, rispetto al quadro normativo in vigore nel 2002 e nel 2005, quello ora vigente preveda una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse frequenziali, grazie anche al rafforzamento del principio di neutralità tecnologica.
23. Dalle risposte fornite è emerso un apprezzabile seppur non generalizzato interesse al possibile impiego dello spettro nelle bande a 26 e 28 GHz sia per fornire l'accesso a particolari tipologie di clienti ad esempio con applicazioni WLL/FWA (*wireless local loop/fixed wireless access*) che per *backhauling* all'interno di reti anche multi-tecnologia, per l'accesso alle stazioni radio base già installate o da installare. In tal senso è stato anche proposto che, al fine di sfruttare al massimo le potenzialità delle frequenze in questione, occorrerebbe rimuovere ogni limitazione contenuta nella delibera n. 400/01/CONS e successivamente nel disciplinare, circa l'utilizzabilità delle bande con portanti "*in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz*". E' stato poi evidenziato anche un interesse all'impiego delle frequenze in questione oltre che in modalità punto-multipunto anche in modalità punto-punto sia per la fornitura del servizio al cliente finale che per il citato *backhauling*. In ogni caso, è stata anche evidenziata l'opportunità di evitare il rischio di qualsiasi problematica interferenziale.
24. La raccomandazione CEPT T/R 13-02 prevede per le frequenze in oggetto, la possibilità di portanti più ampie con spaziatura pari anche a 56 MHz e 112 MHz. Ciò nonostante occorre considerare che in caso di introduzione di sistemi con canali superiori a 28 MHz (es. 56 MHz) la raccomandazione CEPT ECC/REC/(11)01 suggerirebbe di variare proporzionalmente le bande di guardia che viceversa sono già state predefinite e poste pari a 28 MHz, così come la pianificazione puntuale dei blocchi, sia quelli già assegnati che quelli ancora disponibili. Pertanto l'Autorità ritiene che l'eventuale impiego delle frequenze da assegnare con portanti di ampiezza superiore a 28 MHz sia ammissibile purché vengano rispettate le norme tecniche di riferimento e non vengano causate interferenze nocive agli altri utilizzatori dello spettro. A tale fine, tenuto conto della varietà dei casi possibili di assegnazione dei blocchi ai vari utilizzatori e delle esigenze individuali, eventuali richieste nel senso citato potranno essere valutate caso per caso e conseguentemente autorizzate dal Ministero, sentita l'Autorità, tenuto anche conto di eventuali accordi tra

operatori assegnatari di porzioni di spettro adiacenti finalizzati ad una gestione complessivamente più efficiente della banda.

25. Per quanto riguarda un impiego per il citato *backhauling*, come indicato anche nel disciplinare del Ministero del 2005 “*ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) della delibera n. 822/00/CONS una rete di telecomunicazioni via radio a larga banda punto – multipunto impiega sistemi che permettono l’accesso ad una rete di telecomunicazioni, ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni, ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base: l’attività consistente nella realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni da parte degli operatori di telefonia mobile (cosiddetto “backhaul”) rientra nell’oggetto dei diritti d’uso in base al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera d) della delibera n. 822/00/CONS ed alle considerazioni espresse al punto 2) delle premesse alla delibera n. 400/01/CONS dell’Autorità*”.
26. Anche alla luce dei principi del nuovo quadro regolatorio, tra cui in particolare quello di favorire l’uso efficiente dello spettro, si ritiene quindi di confermare il fatto che le frequenze in banda 26 e 28 GHz possano essere utilizzate impiegando tutte le tecnologie disponibili nell’ambito del servizio fisso, purché compatibili con le utilizzazioni previste dal PNRF. I servizi dovranno perciò essere forniti in linea con le disposizioni tecniche previste dalla pertinente normativa tecnica e assicurando la coesistenza tra i vari sistemi operanti, nonché attraverso la conformità degli apparati in generale alla Direttiva di riferimento n. 1999/5/CE ed in particolare alle normative di riferimento ETSI applicabili, nelle versioni aggiornate. In ogni caso non dovranno arrecare disturbi pregiudizievoli ad altri servizi/applicazioni autorizzati nelle medesime bande o in quelle adiacenti o pretendere da essi maggiore protezione.
27. Per quanto riguarda la definizione delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze ancora disponibili in banda 26 e 28 GHz e la proposta di cui alla delibera n. 628/12/CONS di reiterare la procedura di assegnazione nelle modalità semplificate di cui alla delibera n. 195/04/CONS, in quanto sufficientemente semplici, efficienti e trasparenti per far fronte alle richieste del mercato, le risposte alla consultazione sono state in linea generale favorevoli, pur con alcune specificità esposte nel prosieguo. E’ stato infatti evidenziato come la procedura proposta sia appropriata e possa permettere agli operatori interessati di accedere più facilmente alle risorse disponibili rispetto ad un procedura di tipo tradizionale. L’Autorità ritiene quindi opportuno confermare quanto proposto prevedendo la reiterazione della procedura di cui alla delibera n.

195/04/CONS da parte del Ministero, ai fini del soddisfacimento di ulteriore domanda di mercato.

28. Ai fini di cui sopra, nella proposta di cui alla delibera n. 628/12/CONS si è ritenuto pertanto appropriato che il Ministero, per un periodo che si giudica congruo in tre anni, potesse disporre, periodicamente o su richiesta degli operatori di mercato, la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili per reti radio a larga banda nelle bande 26 e 28 GHz.
29. Nel corso della consultazione di cui alla delibera n. 628/12/CONS, un rispondente ha proposto di vincolare il Ministero alla predisposizione di un calendario di avvisi con cadenza annuale in modo da consentire agli interessati di pianificare al meglio l'eventuale partecipazione, scegliendo gli slot temporali in linea con le proprie reali esigenze. E' stato inoltre richiesto che l'eventuale avvio delle procedure di assegnazione in questione sia posticipato almeno a dopo il 2014, anche per valutare ulteriori sviluppi regolamentari e di standardizzazione concernenti in generale le reti mobili. Premesso che la predisposizione dell'avviso pubblico di cui in precedenza e del calendario della disponibilità della banda dovrebbe più appropriatamente attenere alle competenze del Ministero, l'Autorità rileva che obiettivo del Codice è quello di rilasciare le risorse frequenziali agli operatori di mercato non appena disponibili, ai fini dell'uso efficiente dello spettro. Pertanto, tenuto conto che una gran parte della banda risulta ancora disponibile e che il meccanismo delineato lascia ampia facoltà a tutti gli operatori di mercato di pianificare il soddisfacimento delle proprie esigenze, si ritiene di confermare per quanto di competenza quanto proposto in consultazione.
30. Ai fini dell'applicazione delle menzionate procedure di assegnazione è stato in particolare proposto nella delibera di consultazione n. 628/12/CONS di confermare il meccanismo del periodo finestra di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Nel corso della consultazione un soggetto ha richiesto di estendere il periodo finestra da 30 a 60 gg per dar modo ai soggetti interessati di valutare meglio le questioni tecniche ed economiche al fine di decidere la partecipazione. A tal proposito si osserva che la decisione di presentare un'offerta per un certo lotto di spettro in una determinata area geografica dovrebbe in primis essere guidata dalle esigenze aziendali di utilizzare il detto spettro in maniera efficiente, piuttosto che da considerazioni strategiche. In tal senso la durata del periodo finestra è connaturata alla procedura stessa scelta, esistendo tra l'altro argomenti che indurrebbero piuttosto, nel segno opposto, a ridurre la durata della finestra stessa. Pertanto l'Autorità ritiene che il meccanismo proposto sia allo stato idoneo a bilanciare le diverse esigenze dei potenziali utilizzatori dello spettro.

31. Le procedure di cui alla delibera n. 195/04/CONS prevedevano che ad uno stesso soggetto potesse essere assegnato un solo blocco per area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza, nell'ambito di uno stesso periodo "finestra", con la possibilità poi di reiterare la domanda. Avendo proposto di riattivare il meccanismo dell'avviso per un periodo di tre anni, nella delibera n. 628/12/CONS è stato quindi proposto di introdurre un meccanismo che eviti un possibile accaparramento delle risorse e/o di acquisizione dei diritti d'uso con soli intenti speculativi. E' stato proposto pertanto che ad uno stesso soggetto, inclusi i soggetti già assegnatari, ad esito delle nuove procedure di assegnazione non possano essere assegnati, in ciascuna area di estensione geografica, diritti d'uso in numero superiore ad un limite del 40% delle risorse complessive a 26 e 28 GHz in termini di diritti d'uso (da intendersi in numero dei diritti d'uso per lotti di frequenze *prepackaged*).
32. In consultazione tale misura ha riscontrato in principio un generale supporto, pur con proposte di ulteriori specifiche declinazioni. In tal senso un soggetto ritiene che il detto limite dovrebbe riferirsi a tutti gli operatori mobili in modo cumulativo ed in subordine, qualora fosse applicato un limite per singolo operatore, questo non dovrebbe essere superiore al 30%. Un altro soggetto ha proposto che tale limite sia posto pari al 25% del totale delle risorse spettrali espresse in MHz complessivamente nelle bande WLL, ritenendo che il limite proposto potrebbe portare ad una eccessiva concentrazione delle risorse. Un altro soggetto ritiene che la misura proposta dovrebbe essere applicata tenendo in considerazione la posizione competitiva di coloro i quali risultino già assegnatari di diritti d'uso nelle stesse bande.
33. Le bande oggetto del presente provvedimento sono state oggetto di reiterate procedure di assegnazione nel tempo, ad esito delle quali permangono risorse non assegnate, e solo recentemente si è palesata una richiesta di mercato. L'Autorità ritiene pertanto prioritario, innanzitutto, procedere alla messa a disposizione dello spettro disponibile e favorire la sua assegnazione ed utilizzazione, che, come anche espresso in consultazione, potrebbe avere ricadute positive non solo sugli utilizzatori delle bande stesse ma su tutta la filiera dei servizi *wireless*. Pertanto l'Autorità ritiene di confermare la misura proposta, specificando, così accogliendo parzialmente quanto esposto in consultazione, che i diritti d'uso acquisiti da un unico soggetto non siano tali da rappresentare la totalità dei diritti d'uso previsti complessivamente in ciascuna delle due bande WLL.
34. Nella delibera di consultazione n. 628/12/CONS l'Autorità aveva proposto di mantenere invariati gli obblighi di copertura previsti con la previgente delibera n. 195/04/CONS, che richiama la delibera n. 822/00/CONS. In merito a tali

obblighi, nel corso della consultazione, un soggetto ha sottolineato come tali obblighi anziché riferirsi all'impiego delle frequenze nei capoluoghi di provincia potrebbero più utilmente essere riferiti all'impiego in altri comuni o in aree ad essi riconducibili, in quanto maggiormente in linea con l'obiettivo di colmare il *digital divide*. Un altro soggetto ha richiesto che l'obbligo di copertura possa venire assolto, in vista di un possibile utilizzo delle frequenze come *backhauling*, anche attraverso l'implementazione di collegamenti di tal genere. E' stata anche espressa l'opinione secondo cui, nel caso in cui l'utilizzo delle frequenze sia per il *backhauling*, non debba essere previsto alcun obbligo di copertura.

35. L'art. 8, comma 2, della delibera n. 822/00/CONS prevedeva che entro 24 mesi dal rilascio della licenza, gli aggiudicatari erano tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le radiofrequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. L'osservazione secondo cui in un'ottica di riduzione del *digital divide*, ma anche di maggior flessibilità nell'impiego delle frequenze, tali obblighi anziché riferirsi ai capoluoghi di provincia potrebbero alternativamente essere riferiti ad altri comuni, nell'ambito della medesima provincia appare condivisibile. Gli obblighi di copertura di cui alla delibera n. 822/00/CONS furono infatti imposti in un differente periodo storico di sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche, in particolare in vista di possibili alternative via radio ai servizi di *unbundling* ADSL. Tali obiettivi sono oggi perseguibili in maggior misura attraverso soluzioni diverse, ad esempio Wimax in banda 3.5 GHz, e pertanto l'obbligo di copertura nelle bande WLL acquista una valenza maggiore in termini di garanzia nell'uso effettivo delle frequenze, come in molte altre procedure simili regolamentate dall'Autorità, tenuto anche conto del fatto che le stesse vengono comunque acquisite a pagamento.
36. Per quanto riguarda la modalità di calcolo del suddetto 30% dei capoluoghi di provincia si ritiene inoltre che la modalità di arrotondamento già definita nel Bando sia tuttora applicabile, anche alla luce dell'istituzione in alcune regioni di nuove province nonché delle ulteriori modificazioni in itinere e che l'obbligo sia da riferirsi alla situazione da ultimo vigente. Per quanto riguarda infine le modalità di verifica degli obblighi di copertura si ritiene che queste debbano rimanere invariate rispetto alle precedenti procedure di assegnazione.
37. Le procedure di cui alla delibera n. 195/04/CONS prevedevano, all'art. 2, comma 4, lettera e), il mantenimento di misure per favorire lo sviluppo della concorrenza stabilite nelle delibere n. 822/00/CONS, n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al Bando, in capo a soggetti aventi notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa. Tali misure consistevano in una asimmetria

temporale di 48 mesi nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali ed una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate.

38. In merito a tali misure, occorre tener presente il lungo lasso di tempo oramai trascorso dalle prime assegnazioni nelle bande a 26 e 28 GHz, che rende superfluo perpetuare siffatta asimmetria. Pertanto, tenuto anche conto che non vi sono state osservazioni rilevanti su tale eliminazione prospettata in consultazione, si ritiene di confermare quanto proposto e non reiterare la misura in questione.
39. Si ritiene inoltre opportuno aggiornare le definizioni previste dalla delibera n. 195/04/CONS, tra cui in particolare la definizione di controllo societario ai fini dell'indipendenza dei partecipanti.
40. In merito alla durata dei diritti d'uso si richiama in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS circa il fatto che questi siano assegnati agli aggiudicatari dal Ministero, ai sensi dell'art. 27 del Codice, ed abbiano una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al Bando. Le attuali assegnazioni terminano al 31 dicembre 2022. Nella delibera di consultazione n. 628/12/CONS l'Autorità ha proposto in relazione alle future assegnazioni che i nuovi diritti d'uso possano avere la stessa scadenza. Tale soluzione ha il vantaggio dell'allineamento di tutte le licenze e di un esborso minore da parte dei nuovi aggiudicatari. In particolare inoltre una scadenza allineata fra tutti gli utilizzatori può favorire un'eventuale attività di *refarming* (ad esempio consentendo di variare la canalizzazione alla luce dello sviluppo tecnologico). Nel corso della consultazione la maggior parte dei soggetti ha condiviso la proposta. E' stata inoltre espressa l'opportunità di poter richiedere la proroga dei diritti d'uso in tali bande, sia quelli già assegnati che quelli da assegnare, alla data di scadenza dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande a 800, 1800 e 2600 MHz per servizi mobili a larga banda, prevista per il 31 dicembre 2029, ovvero di poter direttamente allineare a tale data i nuovi diritti. A tal fine l'Autorità ritiene che il rinnovo delle licenze, tenuto conto del quadro di sviluppo del mercato, potrà avvenire secondo quanto previsto dal Codice.
41. In merito ai contributi da corrispondere per la durata dei diritti d'uso, si rileva come l'art. 5, comma 1, della citata delibera n. 195/04/CONS, preveda che il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica venga fissato nell'avviso almeno pari all'importo minimo previsto nel Bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sarà indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa

dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare. Nella delibera di consultazione n. 628/12/CONS, per tale misura non sono state proposte modifiche. Nel corso della consultazione è stata espressa l'opinione per cui il suddetto prezzo dovrebbe tener conto delle condizioni attuali di mercato oltre che della risposta che il mercato stesso ha dato in questi anni relativamente alle frequenze in questione. E' stato proposto poi di eliminare la rivalutazione sulla base dei tassi annuali, che in ogni caso rappresenta un'eventualità che dovrà essere definita a cura del Ministero. Un altro soggetto ha richiesto la possibilità di rateizzare tutto l'importo aggiudicatario, in modo da favorire la partecipazione. Nell'osservare che le questioni attinenti la rivalutazione dei valori dei prezzi, peraltro eventuale, e quella delle modalità di pagamento attengono al Bando di gara, l'Autorità ritiene proporzionato e non discriminatorio mantenere la misura già proposta.

42. Nell'ambito della consultazione pubblica sono state effettuate proposte ed osservazioni circa altre possibili misure. Un soggetto ha richiesto, ad esempio, di eliminare, dai criteri prioritari di assegnazione di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS, il terzo criterio, ovvero il fatto di non essere già licenziatario WLL, nell'area di estensione geografica in considerazione, al fine di garantire la preferenza in caso di parità di offerta e tempistica di presentazione. La misura, per quanto il criterio indicato sia residuale rispetto agli altri, appare tuttora ragionevole e funzionale ad una preferenza per un possibile ingresso di nuovi soggetti, e pertanto si ritiene che debba essere mantenuta.
43. In linea con lo schema di provvedimento posto a consultazione, si propone infine di confermare per le future assegnazioni anche tutte le altre disposizioni già previste dalla procedura in questione di cui alla delibera n. 195/04/CONS, aggiornandole per quanto applicabili, alla luce del vigente quadro normativo. Tra le disposizioni in questione rientrano in particolare quelle concernenti la definizione delle aree di estensione geografica, la dimensione dei blocchi per ciascuna delle bande a 26 e 28 GHz e relative bande di guardia, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze.
44. Al fine di ausilio nella esposizione delle norme si riporta nell'Allegato 1 il testo della delibera n. 195/04/CONS coordinato con le modifiche introdotte dal presente provvedimento.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Art. 1

(Modifiche alla delibera n. 195/04/CONS)

1. L'art. 1 della delibera n. 195/04/CONS è sostituito dal seguente:
 - “1. *Ai fini del presente provvedimento si intende per:*
 - a. *“aggiudicatario”*: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
 - b. *"Bando"*: il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte II, Foglio Inserzioni, con relativo disciplinare;
 - c. *"area di estensione geografica"*: l'area geografica di validità dei diritti d'uso oggetto del presente provvedimento; un'area corrisponde al territorio di una singola regione italiana, come già specificato nel Bando;
 - d. *“bande WLL”*: le bande di spettro accoppiato 24,5 – 25,1090 GHz e 25,4450 – 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 – 26,5 GHz (o banda 26 GHz), per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 – 29,5 GHz (o banda 28 GHz), per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento;
 - e. *"licenziatario WLL"*: un soggetto cui è stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza/diritto d'uso per l'utilizzo di frequenze nelle bande WLL; ai fini del presente provvedimento sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:
 - i. *esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;*
 - ii. *siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;*
 - iii. *siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL.*
 - f. *"periodo finestra"*: ciascun periodo di 30 giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, ai sensi del

presente provvedimento, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica;

2. *Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.*
 3. *Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 comma 1 della delibera n. 822/00CONS, dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS e dell'art. 1 del Codice.”*
2. L'art. 2, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS è modificato come segue:

“1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio dei diritti d'uso per le frequenze disponibili nelle bande WLL, per ciascuna area di estensione geografica, ai fini dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto delle norme previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L'ampiezza in frequenza dei diritti d'uso e le relative bande di guardia sono pari a quelle previste dal Bando.”
 3. All'art. 2, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS, le parole: *“per la loro trasferibilità”* sono sostituite dalle seguenti: *“per la loro trasferibilità, secondo le norme previste dal Codice”*.
 4. L'art. 2, comma 4, della delibera n. 195/04/CONS, è abrogato.
 5. All'art. 3, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente periodo:

“Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero può disporre la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità, per un periodo di tre anni dal primo avviso successivo alla detta scadenza, per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili nelle bande in questione”.
 6. L'art. 3, comma 7, della delibera n. 195/04/CONS, è sostituito dal seguente:

“7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

7. All'art. 3, comma 9, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente periodo: *“In ogni caso nessun soggetto può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, e comunque la totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle bande WLL”.*
8. All'art. 5, della delibera n. 195/04/CONS, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività del Ministero relativamente alla predisposizione della procedura di gara, sono posti a carico degli aggiudicatari.”
9. Alla delibera n. 195/04/CONS è aggiunto il seguente art. 5bis:
“Art. 5bis (Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni)
 1. *Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete ed utilizzo delle frequenze relative al diritto d'uso aggiudicato.*
 2. *Entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a larga banda ed utilizzare le frequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnati di frequenze o, in alternativa al capoluogo, in altro comune della stessa provincia. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento già definito nel Bando.*
 3. *Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un'area di estensione geografica può essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue.*
 4. *Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L'amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse*

specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionale, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.

5. *Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.*

6. *Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso l'obbligo di copertura, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.”*

7. *Gli aggiudicatari sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità.*

8. *Ciascun aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ed in ogni caso a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.*

9. *In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio del diritto d'uso, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui al comma 2. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica interessata.*

10. *Nelle bande WLL oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro”.*

10. L'art. 6, comma 1, della delibera n. 195/04/CONS è sostituito dal seguente:
“1. *L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento ove necessario in relazione all'evoluzione della normativa di settore, ivi incluse eventuali successive disposizioni della Commissione o del Comitato comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT, sull'utilizzo coordinato delle frequenze, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.”*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 maggio 2013

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani